



**Comune di
Torre de' Negri**

PROVINCIA DI PAVIA

C.C.

22

07/06/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEF 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì Sette del mese di Giugno, alle ore **18.35** nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consigliare in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
RIBONI Mara	X		ROSSETTI Roberto	X	
BELTRAME Stefano	X		PEVERI Andrea	X	
BELTRAME Fabio	X		CAVALLONI Mirko	X	
CAPOFERRI Giacomo	X		MASTROPIETRO Giuseppe	X	
MARAZZI Maurizio	X				
FINIZIO Massimo		X			
BIANCHI Elena Cristina		X			
			Totale	9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele.

La Sig.ra Riboni Mara assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEF 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione n. 8 del 28/04/2016;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 56 del 30/04/2021, Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, ha previsto il differimento al 31 maggio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU e della TARI devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

PRESO ATTO CHE Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che, con particolare riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1 comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTI i successivi atti con cui la suddetta autorità Arera si è espressa sulla materia e precisamente le delibere:

- n. 303/2019 che ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione

dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021;

- n. 443/2019, che reca la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 con la quale è stato di fatto elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale (in particolare l'Allegato A riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021);

- 444/2019, reca "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con definizione delle indicazioni che gli atti relativi alla riscossione della TARI devono contenere riportate in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- n. 57/2020, che, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente e che, ai sensi dell'articolo 2, si dispone che ARERA abbia il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dal Comune;

- n. 2/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti in cui l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;

- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

- n. 158/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/ relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate

dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

VERIFICATO che il nuovo metodo poteva essere applicato già per le tariffe TARI dell'anno 2020 ma che, tuttavia, il Consiglio Comunale di Torre de' Negri ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2019;

CONSIDERATO che, alla luce delle successive disposizioni in materia, le tariffe che questo Comune intende approvare ed applicare per l'anno in corso possono avere come riferimento i costi del PEF 2021;

DATO ATTO che occorre pertanto procedere:

- all'approvazione ed alla validazione del PEF per l'anno 2021 come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato,
 - all'approvazione delle nuove tariffe 2021,
- entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che, con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le opportune semplificazioni;

RITENUTO, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

ATTESO che, in conformità ai principi costituzionali, l'ente impositore è tenuto ad agire in adesione ai principi di coerenza e non contraddittorietà, tesi a far assumere al medesimo, comportamenti uguali nei confronti di situazioni che appaiono tali;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

DATO ATTO che, in tal senso, il Comune di Torre de' Negri procederà all'emissione di quattro rate con scadenza rispettivamente 31 agosto , 30 settembre 30 ottobre e 30 novembre e pertanto sulla base degli atti applicabili per l'anno in corso;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 mediante inserimento del testo degli atti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

EVIDENZIATO che Arera ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Si apre la discussione

Il Sindaco aderendo alla proposta della minoranza propone di modificare la scadenza dell'ultima rata al 16/12/2021

Chiusa la discussione viene posta in votazione la proposta con la modifica presentata dal Sindaco di spostare la scadenza dell'ultima rata al 16/12/2021

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di validare ed approvare il PEF 2021 e i relativi allegati uniti alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021 allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale);

5. di dare atto che il Comune di Torre de' Negri procederà all'emissione di quattro rate con scadenza rispettivamente 31 agosto , 30 settembre 30 ottobre e 16 dicembre ;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente, convenuta l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta chiude alle ore 19.20.



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011

(Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 22 del 07/06/2021.

**OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEF 2021 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.**

- 1) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Bellomo Daniele)

- 2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Bellomo Daniele)

Torre de' Negri, addì **07/06/2021**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 23/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellomo Daniele

.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

☒ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 07/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellomo Daniele

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 23/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellomo Daniele

.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

X Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 07/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellomo Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo .

Lì, 23/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellomo Daniele